

VERBALE

Il giorno ²⁹ maggio 2018, nei locali della sede AGEA di Via Palestro, 81, ha avuto luogo l'incontro

TRA

l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – nelle persone del Presidente della Delegazione Amministrativa, dr.ssa Concetta Lo Conte, e dei Componenti della stessa, dr. Francesco Vincenzo Sofia e dr. Pierpaolo Fraddosio

E

le Organizzazioni Sindacali, Confederazioni Sindacali:

FP CGIL

CISL FPS

UILPA AGEA

nel quale

TENUTO CONTO

che con disposizione del Direttore dell'Area Amministrazione n.143 del 28 dicembre 2017 è stato costituito il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia dell'AGEA per l'anno 2017;

LE PARTI

come sopra descritte, vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2017, sottoscritta il 18 gennaio 2018, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il relativo parere di competenza;

PRENDONO ATTO

CHE con nota prot. n.DFP 0029119 P del 17 aprile 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota MEF – RGS prot. n. 63825 del 16 aprile 2018) – ha rilasciato parere favorevole in ordine all'ulteriore corso dell'ipotesi contrattuale di che trattasi;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

E CONVENGONO

di sottoscrivere il Contratto Collettivo Integrativo di Ente per il personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia, relativo all'anno 2017, nel testo che costituisce parte integrante del presente verbale.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Lucretia C. C. C.
M. P.
A. M.

PER LA PARTE SINDACALE

UIPA *B. M.*
CISL FP *M. M.*
CISL FP AGEA *G. Chiddu*
FCGIL *Quaranta*

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO ANNO 2017
PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DI AGEA**

**Articolo 1
(Campo di applicazione)**

Il presente Contratto collettivo integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui al CCNL quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008/2009.

**Articolo 2
(Fondo di ente anno 2017)**

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo all'anno 2017 del personale dirigente di seconda fascia è determinato sulla base delle disposizioni di cui al CCNL Area VI 2006-2009; ammonta - per le risorse aventi carattere di certezza e stabilità - a € 552.328,53 ed è costituito ai sensi dell'articolo 21 del CCNL dell'Area VI della Dirigenza, quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, e dell'articolo 7 del biennio economico 2008/2009.

Nel Fondo confluiscono, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del CCNL biennio economico 2002/2003, le risorse variabili relative ai compensi per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti su designazione dell'Agenzia, pari per l'anno 2017 ad € 753,58, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

**Articolo 3
(Utilizzazione e ripartizione del fondo)**

Il Fondo, di cui all'articolo 2, ammontante a complessivi € 553.082,11, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli articoli 21 e 7 rispettivamente del I e del II biennio dei CCNL sottoscritti in data 21 luglio 2010.

mer

gch



F N *el. Cent*

Il Fondo è utilizzato per la corresponsione della retribuzione di posizione per un importo pari a €.397.868,82 e per la restante parte per la corresponsione della retribuzione di risultato.

Articolo 4 (Retribuzione di posizione)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CCNL 2000/2001 l'individuazione e la graduazione della retribuzione di posizione è stabilita sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:



- Il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
- La retribuzione di posizione intermedia deve essere collocata in modo proporzionato all'interno della retribuzione massima e minima, di cui al punto precedente.

L'entità della retribuzione di posizione sarà commisurata agli effettivi periodi di attribuzione della funzione; pertanto, in caso di conferimento di incarico o diverso incarico che comporti mutamento della posizione precedente, l'importo da corrispondere dovrà essere frazionato in ragione delle diverse funzioni espletate.

Articolo 5 (Retribuzione di risultato)

La retribuzione di risultato, ai sensi dell'articolo 24 del CCNL 2006/2009, è corrisposta sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi, così come individuati dalla programmazione dell'Agenzia e sul livello di capacità manageriale dimostrata nel raggiungimento degli stessi, in relazione allo specifico ruolo dei dirigenti nel contesto organizzativo dell'Agenzia.

L'importo annuo individuale della retribuzione di risultato, per l'anno di riferimento, non può essere inferiore al 20 per cento del valore annuo della retribuzione di posizione percepita in applicazione dell'articolo 23, comma 4 del CCNL per il personale dirigenziale dell'Area VI, biennio economico 2006/2007.



La retribuzione di risultato è corrisposta sulla base dei seguenti elementi, così come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla determinazione direttoriale n. 31 del 26 giugno 2013:

- Elemento A: per il 75% in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti;
- Elemento B: per il 25% in relazione ai comportamenti organizzativi.

Allo scopo di garantire un'effettiva premialità e sulla base della graduatoria delle valutazioni, la retribuzione di risultato è articolata in livelli di merito, graduati proporzionalmente alla percentuale di accesso agli obiettivi individuali e alle capacità manageriali dimostrate, tali da garantire una differenziazione degli importi.

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3 del CCNL 2006/2009, a ciascuna fascia corrispondono i seguenti punteggi ai quali va correlata una specifica percentuale di retribuzione di risultato da calcolare in rapporto alla retribuzione di posizione percepita:

Fasce di merito	Media di raggiungimento degli obiettivi e delle capacità manageriali	Giudizio	Percentuale di accesso alla retribuzione di risultato	Quote percentuali di collocazione dei dirigenti ammessi
Fascia 1	Punteggio medio pari a 1,00	Ottimo	100%	30%
Fascia 2	Punteggio medio da 0,99 a 0,80	Buono	da 99% a 80%	60%
Fascia 3	Punteggio medio da 0,79 a 0,60	Sufficiente	da 79% a 60%	10%

Le entità delle retribuzioni di risultato saranno commisurate agli effettivi periodi di attribuzione della funzione. Pertanto, in caso di conferimento di incarico o diverso incarico che comporti mutamento della posizione precedente, l'importo da corrispondere dovrà essere frazionato in ragione dei diversi periodi e funzioni espletate.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in black ink.

Articolo 6
(Incarichi ad interim – Sostituzione del dirigente)

In caso di affidamento ad interim degli incarichi di direzione di posti-funzione di livello dirigenziale non generale vacanti in organico, è erogato un importo da calcolarsi, nell'ambito della retribuzione di risultato, sulla retribuzione di posizione correlata all'incarico dirigenziale di livello non generale vacante.

Detto trattamento economico è erogato nelle seguenti misure percentuali che seguono, tenuto conto delle diverse fasce deliberate per complessità degli incarichi nonché dei seguenti elementi, già richiamati nel CCNL 2002-2005 e dal CCNL 2006-2009, dati dalla sede degli incarichi ricoperti, dal livello di responsabilità attribuito e dal grado di conseguimento degli obiettivi:



- 25% della retribuzione di posizione correlata all'incarico dirigenziale vacante, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 20% della retribuzione di posizione correlata all'incarico dirigenziale vacante, in caso di adeguato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 15% della retribuzione di posizione correlata all'incarico dirigenziale vacante, in caso di sufficiente raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il dirigente incaricato dell'interim, durante il periodo, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento e relativa all'incarico di cui è titolare.

In caso di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata della sostituzione, al dirigente incaricato della sostituzione stessa compete un importo, da calcolarsi nell'ambito della retribuzione di risultato di cui all'art. 3, lettera b), sulla retribuzione di posizione del dirigente sostituito, da erogare secondo le diverse percentuali di cui al comma 2, già disciplinate per gli incarichi ad interim.

Articolo 7
(Incarichi aggiuntivi)

In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse e con riferimento al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 61 del CCNL, le Parti



convengono che venga corrisposta ai dirigenti interessati, per remunerare i maggiori oneri e responsabilità, una quota pari al 50% dell'importo dei compensi disponibile, una volta detratti gli oneri a carico dell'amministrazione.

Articolo 8
(Clausola di salvaguardia)

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, nel corso della validità del presente contratto, intervenissero integrazioni e/o modificazioni di carattere legislativo o contrattuale, le stesse saranno oggetto di analisi congiunta e recepimento nel contratto integrativo.

Roma, li **29 MAG 2018**

LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

Benetto Cento
[Signature]
[Signature]

LA DELEGAZIONE SINDACALE

[Signature]
CISL FP *[Signature]*
CISL FP AGEA *[Signature]*
FCGIL *[Signature]*